

COMUNE DI VISSO

Verbale del Revisore unico dei Conti

Verbale n. 19

L'anno Duemila diciannove il giorno 17 del mese di dicembre, la sottoscritta Dott.ssa Marianna Paris, organo di revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.5.2019, procede preliminarmente all'esame della seguente documentazione, inviata per mail dagli uffici dell'ente e reperita dall'albo pretorio on line dello stesso, finalizzata alla redazione del parere relativo all'integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale:

- Copia di proposta di deliberazione della giunta comunale n.175 del 17.12.2019 "integrazione programmazione dei fabbisogni di personale per assunzioni a tempo determinato connesse agli eventi sismici 2016";
- Delibera di giunta comunale n.28 del 12.3.2019 "adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021";
- Parere del revisore dei conti di cui al verbale n.1 del 11.3.2019 sull'adozione del piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021;
- La nota protocollo n.91659 del 5.12.2019 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche-Sisma 2016 la quale riporta che il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex. Art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi; "personale ex art. 50 bis del D.L. n.189/2016- Chiarimenti;
- Delibera di giunta n.82 del 13.7.2019 "Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021";
- Delibera di giunta comunale n. 117 del 5.11.2019 "modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019/2021 e del relativo piano occupazionale;
- Deliberazione n. 149 del 17.12.2019 "concessione nulla osta incondizionato per dipendente Mercuri Valentina per partecipazione a procedura di mobilità presso il comune di Camerino";

VISTO

- **l'art. 19, c. 8 L. 28.12.2001, n. 448**, il quale prevede che *< A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate>>>;

- **l'art.39 comma 1 della legge 27/12/1997 n.449** il quale stabilisce che *< Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482>;*
- **l'art.91 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*
- **l'art. 50 bis del D.L. 189 /2016** il quale prevede che *“ i comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile”;*
- **l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001** il quale recita *“per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;*
- la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 17.12.2019 con la quale si intende integrare la programmazione del fabbisogno di personale per assunzioni a tempo determinato attraverso:
 1. la proroga dei contratti in essere a tempo determinato per 11 dipendenti;
 2. l'autorizzazione alla copertura di un posto resosi vacante a causa di dimissioni volontarie, attraverso l'utilizzo di graduatorie vigenti o attraverso graduatorie di pubblico concorso;

3. l'autorizzazione all'assunzione per il triennio 2019/2021 di ulteriori due unità a tempo determinato autorizzate ma non ancora perfezionate;
 4. l'impiego, per la gestione dell'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva dell'attività lavorativa di un dipendente di ruolo di un altro Comune;
- la nota prot.91659 del 5.12.2019 dell'USR Marche-Sisma 2016 con la quale viene derogato il limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato da 36 a 48 mesi;
 - la delibera n. 28 del 12.3.2019 di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021;
 - il parere n.1 del 11.3.2019 del revisore dei conti Rag. Luana Mancinelli con il quale si accerta che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n.448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n.296/2006;

Il Revisore, verificato il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del responsabile dell'area contabile amministrativa del rag. Remigi Valentina, provvede:

- a verificare che la spesa prevista per l'integrazione dei fabbisogni di personale ovvero la proroga dei contratti a tempo determinato e il perfezionamento delle due assunzioni a tempo determinato, come meglio specificato sopra, è interamente a carico della contabilità speciale sisma e quindi per l'art.50 bis del D.L.189 è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;
- a verificare che la sostituzione dell'addetto all'ufficio anagrafe con quello di altro Comune rientra nei vincoli di contenimento della spesa di personale;
- a verificare che gli importi della spesa di personale a tempo determinato siano effettivamente iscritti nel bilancio dell'ente;

preso atto

- che la spesa di personale prevista per l'anno 2019 in riferimento all'integrazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per emergenza sisma risulta completamente a carico della contabilità speciale sisma ed è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale come previsto dall'art. 9, c. 28 D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014;
- che la sostituzione dell'addetto anagrafe rientra nei vincoli di spesa del personale;
- dei contenuti della documentazione in esame e delle informazioni richieste e del parere espresso dal responsabile dell'area contabile amministrativa;

il Revisore:

esprime

parere ***favorevole*** all'integrazione di programmazione dei fabbisogni di personale, di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 17.12.2019 sopra richiamata, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e dell'art. 19, c. 8 L. 28.12.2001, n. 448 per i motivi esposti sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Marianna Paris)

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marianna Paris', written over the printed name.